CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0000803 - Uscita - 07/02/2023 - 15:35

Deliberazione n. 31/2023/PRSE/Casalserugo (PD)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario - relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000031 - 07/02/2023 - 15:27

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR, con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Fedor Melatti;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per gli anni 2021 e 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Casalserugo (PD) ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'organo di revisione relativi al rendiconto, di cui all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Casalserugo sul bilancio di previsione 2019-2021 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 ha richiesto specifici approfondimenti istruttori (note prot.n. 10169 del 05/10/2021 e n. 8705 del 15/11/2022), riscontrati dall'Ente e dall'organo di revisione con note acquisite al prot. n. 12236 del 19/11/2021 e n. 8820 del 25/11/2022.

Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Casalserugo era stato destinatario, per gli esercizi 2017 e 2018, della delibera n. 27/2021/PRSE, che evidenziava la necessità di porre massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE; raccomandava un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei consorzi e delle partecipazioni, anche indirette, nella titolarità del Comune; invitava il Comune a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti e sul pagamento dei debiti mantenuti in bilancio, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi contabili postulati dall'armonizzazione contabile; raccomandava di attivare tutti gli strumenti necessari per ottimizzare il recupero delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; rilevava la tardiva approvazione del rendiconto 2017 e richiamava l'Amministrazione comunale ad una rigorosa osservanza dei termini per l'approvazione dei rendiconti; rilevava che l'indicatore di tempestività dei

pagamenti era pari a 14,86 nel 2017 e a 6,93 nel 2018 e raccomandava, infine, di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2019-2021, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2019, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sono così rappresentati:

	ESERCIZIO 2019
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	306.534,42
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	289.955,19
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	216.439,20
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	137.013,06
Z2) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	136.781,16
Z3) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	136.781,16
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	**443.547,48**
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	**426.736,35**
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**353.220,36**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa	2.120.863,33
Residui attivi	962.855,17
Residui passivi	1.784.324,64
FPV	177.525,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	**1.121.868,37**
Totale accantonamenti	151.387,76
Di cui: FCDE	*64.366,71*
Totale parte vincolata	436.249,67
Totale parte destinata agli investimenti	20.079,10
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2019	**514.151,84**

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	**Rendiconto 2019 Riscossioni (b)**	**% (b/a)**
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	391.947,63	390.860,81	99,72%
Tit.1 competenza	1.969.094,50	1.641.346,54	83,36%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	105.585,15	67.085,81	63,54%
Tit.3 competenza	337.834,43	290.588,23	86,01%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	2.120.863,33
Cassa vincolata	386.842,52
Anticipazione di tesoreria	----
di cui non restituita	
Anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 corrisposta nell'anno 2019	----
Anticipazione di liquidità di cui ai commi 849 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 145/2018 corrisposta nell'anno 2019	---
di cui non restituita	
Tempestività dei pagamenti	9,41

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2019
Debito complessivo a fine esercizio	81.311,34

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*". Tale relazione (nel prosieguo "questionario") è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2019/INPR per il Bilancio di previsione 2019/21, e n. 9/SEZAUT/2020/INPR per il rendiconto 2019).

L'art. 3, comma 1, lett. *e),* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci

preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni

inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Casalserugo si rilevano i seguenti profili.

Gestione dei residui attivi e passivi

In sede istruttoria si è rilevato quanto segue:

- la permanenza di residui attivi e passivi vetusti (cfr. pag. 49 della relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto 2019);

- l'incremento dei residui attivi afferenti ai titoli I e II;

- la permanenza di residui attivi al titolo VI;

- una modesta percentuale di riscossione delle entrate afferenti al titolo III (pari al 63,54% - cfr. precedente tabella);

- l'incremento dei residui passivi afferenti al titolo II.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*si ritiene che la gestione dei residui attivi e passivi sia sotto controllo e non appaia preoccupante pur dando atto che verranno attuati tutti i confronti necessari con l'ente al fine di ridurre il più possibile l'ammontare degli stessi.*

La somma di € 7.999,689 si riferisce ad un mutuo per il quale non risulta ancora rimborsata la totalità dell'importo".

A seguito di integrazione istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato che "*la mancata eliminazione dei crediti iscritti fra i residui attivi, da oltre tre anni dalla loro scadenza, è stata una scelta discrezionale del responsabile finanziario e dell'organo di revisione di allora, che avevano valutato il loro mantenimento e considerato il grado di riscossione ed inesigibilità.*

Si precisa che, in occasione del rendiconto 2021, molti di quei residui attivi sono stati stralciati e che tale attività di ricognizione e stralcio continuerà anche in occasione del rendiconto 2022".

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale "*prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,*

secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Consorzio Padova Sud

In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito alla situazione creditoria del Comune nei confronti del Consorzio Padova Sud (con il quale il Comune ha sottoscritto una convenzione, che "*così come per gli enti soci, affida oltre al servizio di raccolta e smaltimento, anche la gestione delle entrate del servizio*", pur non essendo socio del Consorzio, cfr. deliberazione n. 27/2021/PRSE).

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*alla data attuale sussistono in capo a codesto Ente Euro 7.113,18 di residui passivi relativamente al costo di servizio affidamento gestione TARI che saranno analizzati ed eventualmente stralciati in occasione del rendiconto 2022.*

Non sussistono residui attivi. L'accantonamento nel risultato di amministrazione del rendiconto 2019 per Euro 65.000,00 era dovuto ad un potenziale insoluto circa la gestione rifiuti che in quel periodo era affidata al Consorzio Padova Sud. Si ricorda che, come già segnalato nella memoria alla precedente Nota istruttoria, dal 2° trimestre 2021 il servizio di gestione dei rifiuti è stato nuovamente internalizzato e, quindi, integralmente in capo al Comune di Casalserugo.

L'informativa a disposizione dell'attuale Organo di revisione non permette, allo stato, di attestare "l'inesistenza di potenziali passività non coperte da relativo accantonamento sia per il rendiconto 2019 che per il rendiconto 2020".

Richiamata la deliberazione di questa Sezione n. 27/2021/PRSE, si invita l'Ente a monitorare la situazione debitoria nei confronti del Consorzio Padova Sud.

Tempestività dei pagamenti

In sede istruttoria si è rilevato che:

- l'indicatore annuale relativo all'esercizio 2019 è pari a 9,41;

- l'Ente non ha indicato le misure da adottare per rientrare nei termini dei pagamenti previsti; al riguardo si è specificato che "*non è stato adottato uno specifico provvedimento, ma i capisettore sono stati invitati a migliorare il ciclo della spesa*".

A seguito dell'integrazione istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*per quanto concerne la tempestività dei pagamenti il mancato rispetto dei termini legislativi è da imputare alla carenza di personale cronica dell'ente, tale da rendere difficoltosa la corretta gestione degli stessi".*

La Sezione raccomanda all'Ente di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, adottando le misure organizzative idonee a risolvere la problematica riscontrata, riportando l'indicatore in questione ad un valore inferiore alla soglia pari a zero.

Fondo Pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2019-2021

In sede istruttoria si è rilevata la mancata valorizzazione, nel bilancio di previsione, dei FPV d'entrata e di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato che "*per quanto riguarda la parte capitale risulta dai cronoprogrammi che le opere vengono realizzate nell'anno di competenza. Per la parte corrente sono mancati i presupposti per la sua applicazione".*

A seguito di integrazione istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*nei bilanci di previsione 2019-2021 e 2020-2022 non è stato valorizzato il fondo pluriennale vincolato sia di entrata che di spesa per tanto tali tabelle sono valorizzate a zero.*

Si precisa che il fondo pluriennale vincolato viene creato attraverso la re-imputazione dei residui nel riaccertamento ordinario in occasione del rendiconto".

Con riferimento al FPV per spese in conto capitale, la Sezione raccomanda il rispetto di quanto previsto dall'All. 4/2, punto 5.3.1, al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui "*le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*".

La Sezione rammenta altresì che il fondo pluriennale vincolato costituisce uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, finalizzato ad evidenziare con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa, che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati (cfr. All. 4/2, punto 5.4.4, al d.lgs. n. 118/2011).

Nel medesimo punto 5.4.4 ed al successivo punto 5.4.5 il citato All. 4/2 prevede inoltre, con specifico riferimento alla fase previsionale del ciclo di bilancio, che "*in fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:*

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile".

Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione

In sede istruttoria è emerso che la percentuale di riscossione, in conto competenza, è pari 100% (cfr. punto 2.1 sezione I.III del questionario sul rendiconto 2019).

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno attestato "*la corretta applicazione dei principi contabili sull'attività di contrasto dell'evasione tributaria*".

La Sezione raccomanda la corretta applicazione del principio contabile di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale "*sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)".*

Conto Economico

In sede istruttoria si è rilevata la perdita d'esercizio 2019 pari a € 263.458,16.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*Il conto economico 2019 chiude con una perdita d'esercizio di Euro 263.485,16 dovuta alla differenza negativa tra i componenti positivi della gestione e i componenti negativi della gestione. Tale perdita è dovuta sostanzialmente agli ammortamenti passivi ed alle salutazioni per complessivi Euro 736.025,80".*

La Sezione rileva che gli Enti soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 118/2011, pur nel contesto della contabilità armonizzata, che prevede l'adozione delle scritture economico-patrimoniali a fini conoscitivi (art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 151, comma 4, del TUEL), devono perseguire l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale, come stabilito dal principio generale n. 15 di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011, laddove si prevede che l'equilibrio "*economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico*".

Organismi partecipati

In sede istruttoria si è richiesto all'Ente di fornire chiarimenti in merito:

- ad eventuali ricadute, anche patrimoniali, sul bilancio dell'Ente, tenuto conto che il Consiglio di Bacino Bacchiglione, partecipato allo 0,497%, ha registrato nel 2018 una perdita d'esercizio pari a € 692.803,88, pur realizzando un avanzo di amministrazione di € 2.172.014,56;
- alla situazione delle cessioni/liquidazioni degli organismi partecipati;
- alle risultanze del bilancio d'esercizio/rendiconto 2018 dell'Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione e del Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani – Bacino Padova Due.

Al riguardo, nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "*il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato il rendiconto degli esercizi 2016, 2017 e 2018 con una perdita pari rispettivamente ad euro 991.396,00, euro 521.533,89 ed euro 692.803,88. Gli obblighi di vigilanza che fanno capo al Comune di Casalserugo ancorché la propria partecipazione sia scarsamente rilevante (0,497%), richiedono che prudenzialmente sia accantonata una quota dell'avanzo di amministrazione, che è stata determinata in euro 4.927,24; […] la situazione delle cessioni/liquidazioni degli organismi è la seguente: - quanto a Centro Veneto gestione acque, in data 28.1.2020 è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione della società e in data 18.01.2021 la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese; - quanto a Pronet Srl, in data 28.01.2020 è stata avviata la procedura di scioglimento della società, con la relativa messa in liquidazione completata il 10.07.2020. La società risulta dismessa e cancellata dal registro imprese; - quanto ad Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto Spa, la società è dismessa; […] Per quanto riguarda l'Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto Spa si precisa che non è stato trasmesso al Comune alcun bilancio dell'esercizio 2018 in quanto non approvato dall'organismo partecipato in fase di liquidazione e dismissione; per quanto riguarda il risultato di esercizio del*

Consorzio per lo Smaltimento dei rifiuti urbani – bacino Padova Due, si precisa che chiude con un risultato positivo pari ad Euro 102.964,00".

La Sezione raccomanda di proseguire nell'attività di vigilanza nei confronti degli organismi partecipati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Casalserugo (PD), nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- raccomanda la corretta applicazione dell'art. 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, in materia di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- invita a monitorare la situazione debitoria nei confronti del Consorzio Padova Sud;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2019 è positivo, essendo pari a 9,41;
- raccomanda il pedissequo rispetto dell'All. 4/2, punti 5.3.1, 5.4.4 e 5.4.5, al d.lgs. n. 118/2011, con riferimento al fondo pluriennale vincolato, nonché di porre in essere le opportune misure organizzative atte a superare le criticità riscontrate;
- raccomanda la corretta applicazione del principio contabile di cui all'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, con riferimento all'accertamento delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- rileva che la gestione 2019 ha registrato una perdita d'esercizio pari a € 263.458,16;
- raccomanda di proseguire nell'attività di vigilanza nei confronti degli organismi partecipati.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Casalserugo (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore — Il Presidente

f.to digitalmente Fedor Melatti — f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin